

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PALLET IN PLASTICA

Edizione N° 1	Revisione N° 12	del 11/04/2023	
Copia N° 1	Distribuzione:	Con Aggiornamento <input type="checkbox"/>	Senza Aggiornamento <input type="checkbox"/>
Responsabile dell'Emissione: Fabiola Mosca		Destinatario: Consortiati CO.N.I.P.	

Revisioni

Rev. N°	Data	Descrizione
1	05/12/2011	Inserimento nuova procedura dichiarazioni trimestrali
2	30/04/2012	Inserimento nuovo contributo di raccolta
3	08/05/2013	Inserimento nuovo contributo di raccolta
4	07/07/2014	Inserimento nuove diciture formulari e fatture
5	01/12/2014	Inserimento nuovo contributo al recupero e raggiungimento ob. min. di raccolta
6	03/06/2015	Modifica obiettivo minimo di raccolta
7	31/07/2015	Nuove disposizioni su documenti acquisto materiale riciclato
8	18/06/2016	Nuove disposizioni su documenti in entrata di pallet riciclati
9	02/12/2016	Eliminate società commerciali
10	03/07/2017	Cessione di materiale tra raccoglitori/riciclatori consorziati
11	28/02/2022	Nuove cariche
12	11/04/2023	Precisazione su esportazione
Elaborazione		Approvazione
Responsabile Qualità Sabina Clementi		Direzione Generale Fabiola Mosca

1) DICHIARAZIONI TRIMESTRALI

CO.N.I.P. obbliga, come da Statuto, i propri consorziati a comunicare trimestralmente i dati riguardanti l'immesso ed il riciclo e precisamente:

- 15 Aprile (genn.-febb.-marzo)
- 15 luglio (aprile-maggio-giugno)
- 15 ottobre (luglio-agosto-settembre)
- 15 gennaio (ottobre-novembre-dicembre)

E' possibile fare le dichiarazioni In formato cartaceo utilizzando il modulo prestampato disponibile sul sito internet www.conip.org inviandolo tramite pec all'indirizzo conip@pec.it

2) IMMESSO SUL MERCATO

Il produttore comunica **TRIMESTRALMENTE** i Kg di pallet in plastica immessi sul mercato nazionale.

Il Contributo CO.N.I.P. deve essere applicato alla "prima cessione", da intendersi come il primo trasferimento dell'imballaggio, a qualsiasi titolo, da un consorziato a un Utilizzatore o a un'impresa non consorziata.

Per le importazioni, si intende prima cessione, il primo ingresso dell'imballaggio sul mercato nazionale.

Per la cessione tra produttori consorziati il contributo va applicato dall'ultimo produttore al momento dell'immissione sul mercato.

Nel caso in cui un consorziato acquista i pallet da un produttore non consorziato, quest'ultimo non può applicare il contributo CO.N.I.P.

3) ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AL RECUPERO

Il produttore sulle fatture di vendita al momento della PRIMA CESSIONE è tenuto ad apporre le seguenti diciture:

“Contributo al recupero CO.N.I.P. di 0,04 € al kg”

“Esenzione contributo ambientale ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera a) del Dlgs 152/06”

Tutti i pallet immessi sul mercato dai consorziati, oltre ai tradizionali marchi previsti per legge, devono essere contrassegnati con il logo CO.N.I.P. al fine di consentire una facile identificazione ed una migliore organizzazione del sistema di raccolta.

In fase di ispezione viene controllata la corretta applicazione del marchio e le aziende che non ottemperano a questo obbligo sono soggette ad esclusione.

4) OBIETTIVO MINIMO DI RACCOLTA

I produttori sono obbligati a raggiungere l’obiettivo minimo di raccolta pari al 50% rispetto al proprio immesso sul mercato nazionale.

Le aziende che non raggiungono tale obiettivo dovranno versare € 0,04 per ogni Kg di pallet non recuperati.

5) IMPORTAZIONE

Gli imballaggi importati dall'estero sia UE che extra UE devono essere sottoposti alla legislazione italiana. Pertanto gli importatori sono obbligati ad aderire ad uno dei sistemi di gestione riconosciuti dalla legge italiana.

Il CO.N.I.P., come previsto dallo statuto ha assimilato la figura degli importatori a quella dei produttori e pertanto nel momento in cui immettono sul mercato nazionale imballaggi di competenza del CO.N.I.P. debbono partecipare ai costi di recupero degli stessi secondo le modalità di cui al punto 2.

6) ESPORTAZIONE

I pallet destinati all'estero non sono di competenza CO.N.I.P., pertanto nel caso in cui il produttore vende e trasferisce direttamente i pallet all'estero **NON** deve applicare il contributo al recupero.

Nel caso in cui l'utilizzatore o il produttore **NON CONSORZIATO** CO.N.I.P., che ha acquistato pallet in plastica assoggettati al contributo al recupero CO.N.I.P. e li ha successivamente esportati può richiedere il rimborso del contributo a fine anno al suo fornitore.

In questo caso la procedura da seguire è quella indicata nella parte sesta della guida all'adesione e all'applicazione del contributo CO.N.I.P.

7) RACCOLTA ED AVVIO A RECUPERO/RICICLO

I consorziati che effettuano la raccolta ed avvio a recupero/riciclo di pallet in plastica fine vita CO.N.I.P., devono comunicare trimestralmente i quantitativi di “pallet CO.N.I.P.” raccolti nel relativo periodo, secondo le modalità di cui al punto n. 1.

Ai fini del conseguimento dei contributi alla raccolta, i relativi Formulari riguardanti i rifiuti da pallet e Fatture riguardanti le materie prime seconde provenienti da pallet dovranno contenere unicamente le seguenti descrizioni:

a) FORMULARI

CODICI CER : 150102-191204

DESCRIZIONE: Nello spazio delle “ANNOTAZIONI” è **obbligatorio specificare**, pena l’esclusione dai contributi, una delle seguenti diciture:

“Pallet fine ciclo vita”

“Pallet rotti”

“Pallet pressati”

Non è ammessa alcun altra descrizione.

L’azienda, prima della fase di macinazione, dovrà eseguire un’accurata selezione dei pallet raccolti, separando i “pallet CO.N.I.P.” da altri pallet e impurità. L’effettiva quantità di pallet CO.N.I.P. selezionati potrà essere comunicata al consorzio. Delle operazioni di selezione dovrà essere tenuta evidenza documentale consentendo al verificatore del Consorzio di riscontrare le effettive quantità di pallet CO.N.I.P. selezionati.

Le medesime descrizioni e diciture dei formulari dovranno essere riportate obbligatoriamente anche sulle fatture di riferimento alle medesime operazioni, pena l’esclusione dai contributi.

Nel caso in cui tali descrizioni/diciture non fossero riportate nei formulari e nelle fatture, i relativi quantitativi saranno esclusi dalla base di calcolo dei contributi. Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione dell'operazione di raccolta (ad esempio, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

b) FATTURE

Le fatture relative alla cessione di macinati e/o granuli provenienti dalle attività di recupero/riciclo dovranno obbligatoriamente riportare le seguenti descrizioni :

“PP macinato da pallet CO.N.I.P.”

“HDPE macinato da pallet CO.N.I.P.”

“PP Granulo da pallet CO.N.I.P.”

“HDPE Granulo da pallet CO.N.I.P.”

Nel caso in cui tali descrizioni non fossero riportate nelle fatture, i relativi quantitativi saranno esclusi dalla base di calcolo dei contributi. Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione dell'operazione di raccolta (ad esempio, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

Tutte le fatture devono essere accompagnate da documenti che attestino la provenienza del materiale macinato/granulato tali da consentire al verificatore del Consorzio la tracciabilità dello stesso e di riscontrare le effettiva quantità di pallet CO.N.I.P. raccolti.

Fermi gli obblighi relativi alla descrizione delle fatture, il materiale proveniente da aziende NON CONSORZiate che svolgono l'attività di riciclo sarà considerato ai fini del riconoscimento del contributo sulla raccolta solo se le relative fatture saranno accompagnate anche da una dichiarazione del cedente da rilasciare secondo lo schema di

cui al **mod. 1 (allegato 1)** Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione del relativo materiale (ad esempio, dichiarazioni aventi contenuto diverso da quello prescritto; autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

8) RACCOLTA E RECUPERO DI IMBALLAGGI MISTI DA NON CONSORZIATI

I contributi alla raccolta sono riconosciuti solo sulla frazione di “pallet CO.N.I.P.” raccolti, risultanti dalle operazioni di cernita, separazione e selezione di imballaggi misti. Tale procedura può essere adottata solo per i materiali provenienti da aziende non consorziate. Le cessioni di materiali tra consorziati, ancorchè misti, dovranno seguire le procedure di cui al punto 8 a). Le aziende che raccolgono imballaggi misti e li avviano a recupero/riciclo, ai fini del conseguimento dei contributi devono, quindi, seguire la seguente procedura:

FORMULARI: con codice CER (150106)

CERNITA / SEPARAZIONE / SELEZIONE: L'azienda, prima della fase di macinazione, deve fare un'accurata selezione degli imballaggi raccolti, separando i “pallet CO.N.I.P.” da altri pallet e/o da altre tipologie di imballaggi e/o materiali plastici.

Dovrà essere tenuta evidenza documentale dell'operazioni di selezione eseguite consentendo al verificatore del Consorzio di riscontrare le effettive quantità di “pallet CO.N.I.P.”. A tal fine il materiale dichiarato come “pallet CO.N.I.P.” dovrà essere corredato di specifiche certificazioni di analisi che consentano l'individuazione delle tipologie di imballaggi che lo costituiscono.

In relazione alle operazioni di selezione di imballaggi misti con codice CER 150106, il contributo sarà erogato su un massimo del 30% del totale del materiale dichiarato come raccolto.

10. PIATTAFORME CONVENZIONATE

I pallet in plastica CO.N.I.P. dismessi che i consorziati ritirano su indicazione del CONSORZIO da piattaforme convenzionate non possono essere inseriti nelle dichiarazioni trimestrali e, comunque, non saranno valorizzati ai fini dell'erogazione dei contributi.

11. CESSIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA PALLET CO.N.I.P. TRA CONSORZIATI RACCOGLITORI/RICICLATORI

La cessione di materiale proveniente da pallet tra raccoglitori consorziati, raccoglitori/riciclatori consorziati e/o riciclatori/riciclatori consorziati, deve essere dichiarata dall'ultimo consorziato il quale ha titolo per richiedere il contributo al Consorzio.

In ogni caso, per garantire la tracciabilità del materiale, i flussi devono essere giustificati dai documenti in entrata che devono riportare le diciture indicate nel punto 8 a) e b)

12. IMPORTAZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO E MATERIA PRIMA SECONDA

I rifiuti di imballaggio e/o la materia prima seconda PROVENIENTE DALL'ESTERO (compreso lo Stato di San Marino) non possono essere inserite nelle dichiarazioni trimestrali e, comunque, non saranno valorizzate ai fini dell'erogazione dei contributi.

13. CONTROLLI

Lo Statuto del Consorzio dispone che:

«I consorziati sono ... obbligati a: sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati»....." i controlli sono ammessi e ciascun consorziato obbligato a sottostare ad essi".....(art. 6.3.d).

I controlli avverranno dietro preavviso di circa 20 giorni con lettera trasmessa a mezzo pec in cui si comunica la data in cui avverrà il controllo.

Il consorziato impossibilitato a rispettare la data fissata dal consorzio per il controllo, potrà chiedere di modificarla obbligandosi, contestualmente, a sostenere le spese di trasferta e soggiorno del verificatore.

14. VERIFICA REQUISTI

Il verificatore dovrà accertare che sussistano i requisiti affinché la ditta possa far parte del Consorzio. Pertanto, l'azienda dovrà mettere a disposizione tutti i documenti contabili ed amministrativi, contenenti i dati relativi all'attività prevalentemente svolta dal consorziato stesso, con facoltà del Verificatore di estrarre copia di quelli ritenuti utili ai fini dell'accertamento stesso.

15. VERIFICA QUANTITATIVI

Il verificatore dovrà accertare la veridicità delle quantità trasmesse al consorzio con le dichiarazioni trimestrali. Pertanto, l'azienda dovrà mettere a disposizione tutti i documenti contabili ed amministrativi del consorziato contenenti i suddetti dati, con facoltà del Verificatore di estrarre copia di quelli ritenuti utili ai fini dell'accertamento stesso.

16. OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Il giorno della visita è obbligatorio che tutti i registri fiscali, registri di carico e scarico dei rifiuti, i formulari, le fatture, siano a disposizione del verificatore presso la sede dove avverrà la verifica.

Nel caso in cui il programma di fatturazione non preveda la conversione da pezzi in kg è obbligatorio avere e consegnare al verificatore una tabella cartacea.

Tutte le autorizzazioni previste per legge per svolgere le attività devono essere in sede.

Nel caso in cui un consorziato non rispetti le modalità di verifica approvate dal CdA, dovrà sostenere le spese delle successive verifiche. (art. 11 c. 5 del Regolamento)

17. SANZIONI

Ogni condotta in violazione delle presenti linee guida e delle norme regolamentari e statutarie determinerà l'avvio di un procedimento sanzionatorio a carico del trasgressore e del Consorzio. A tal fine, si trascrive il disposto del Regolamento in materia.

Art. 12 (Sanzioni)

[....]

3. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti condotte

b) omessa o infedele o ritardata dichiarazione circa i quantitativi di imballaggi in plastica, secondari e terziari, immessi sul mercato o recuperati nel periodo di riferimento;

a) omessa o infedele tenuta dei documenti contabili necessari agli organi ispettivi del Consorzio per il controllo delle dichiarazioni rese o per l'accertamento dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;

b) ostacolo di qualsiasi natura all'attività di controllo predisposte dal Consorzio ai fini

della verifica delle dichiarazioni e determinazione dei contributi;

4. In relazione alle infrazioni sopra definite, il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, fermo l'obbligo del pagamento dei contributi e delle somme non versate e degli interessi maturati:

b) per le violazioni di cui alla precedente lettera b), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme accertate in sede di controllo come non dichiarate, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta);

c) per le violazioni di cui alla precedente lettera e), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 7 (sette) % delle somme per le quali si è illegittimamente goduto del beneficio, con un minimo di € 200,00 (duecento);

d) per tutte le altre violazioni, una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento euro).

18. PRIVACY

Il Consorzio è dotato di un Piano di tutela dei dati personali, conforme alle norme vigenti in materia. Tutto il personale coinvolto (verificatore; personale uffici, personale direttivo, ecc.) ha sottoscritto dichiarazioni di responsabilità e impegno al rispetto di tale Piano e norme. Nello specifico, tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente da persone a ciò espressamente incaricate, con assoluto divieto di comunicazione a terzi. I documenti contenenti i dati saranno custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Il Piano vigente presso il Consorzio prevede il più rigoroso riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati

potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del consorziato. I documenti e dati raccolti saranno distrutti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione.

Mod. 1 Acquisto macinato da aziende non consorziate che svolgono l'attività di riciclo

La ditta/società _____, con sede legale in _____ (____),
via _____ n. _____, c.f./p.Iva _____, in
persona del titolare / legale rappresentante pro-tempore sig. _____, nato a
_____, il _____

Con riferimento alla cessione di _____ eseguita in favore della ditta/società
_____, con sede legale in _____ (____),
via _____ n. _____, c.f./p.Iva _____, facente
parte del Consorzio CO.N.I.P. (c.f. _____)

DICHIARA

-di essere titolare dell'autorizzazione N._____/_____ rilasciata in data _____ dalla
Provincia/Regione _____ e valevole fino al _____, per l'esercizio
dell'attività di recupero di rifiuti di imballaggi in plastica (R3-R13), ivi compreso il trattamento dei pallet in
plastica.

-che il materiale venduto con fattura N._____ del_____ proviene dal trattamento di pallet in
plastica CO.N.I.P. e l'originario rifiuto è stato identificato con apposito formulario (n._____ del
_____), debitamente annotato nel registro di carico e scarico.

La relativa documentazione è a disposizione del Consorzio.

Il Legale Rappresentante